

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento: n. 2/2022

Decreto ex art. 12 bis L. n. 3 del 2012

Il Giudice dott. Riccardo Rosetti

letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 18 gennaio 2022 da: FOIS Maria Assunta, nata a Roccagorga il 20.4.1965

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 267 del 1942 (L. Fall.);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, L. n. 3 del 2012;
- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, L. n. 3 del 2012;

rilevato che:

- il debitore ha indicato i creditori e le somme dovute;
- il debitore ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- vi è in atti l'attestazione sulla fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, L. n. 3 del 2012, rilasciata dal professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (dott.ssa Alessandra Morbidelli);
- sia meritevole di accoglimento la richiesta di disporre la sospensione della Procedura Esecutiva Immobiliare n. RGE 16/2021 del Tribunale di Civitavecchia, assegnata al Giudice Dott.ssa A. Dominici, azionata ai danni della Sig.ra FOIS Maria Assunta (c.f. FSOMSS65D60H413M) ed afferente l'immobile sito in Ladispoli (RM) in Via Casale dei Venti n. 15, identificato al N.C.E.U. del Comune di Anguillara Sabazia al fog. 74, part. 1128, sub. 1, cat. A/7, classe 2, vani 5,5, rendita € 752,74, in quanto suscettibile, per come concepita, di pregiudicare l'attuazione del piano;



- la stessa proponente chiede disporsi a suo carico il divieto di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento e la sospensione dell'efficacia di quelli posseduti e la sospensione dell'accesso al mercato del credito per tutta la durata del piano;

P.Q.M.

visto l'art.12 bis L. n. 3 del 2012,

FISSA l'udienza del 17 marzo 2022, ore 12.45 avanti al Giudice Delegato dott. Riccardo Rosetti per l'esame del piano, assegnando ai creditori termine fino a 5 giorni prima per il deposito di eventuali memorie;

DISPONE la comunicazione del presente decreto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art.10, comma 1, L. n. 3 del 2012 a cura dell'OCC;

STABILISCE la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Civitavecchia entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

DISPONE la sospensione della Procedura Esecutiva Immobiliare n. RGE 16/2021 del Tribunale di Civitavecchia, assegnata al Giudice Dott.ssa A. Dominici, azionata ai danni della Sig.ra FOIS Maria Assunta (c.f. FSOMSS65D60H413M) ed afferente l'immobile sito in Ladispoli (RM) in Via Casale dei Venti n. 15, identificato al N.C.E.U. del Comune di Anguillara Sabazia al fog. 74, part. 1128, sub. 1, cat. A/7, classe 2, vani 5,5, rendita € 752,74;

dispone per la proponente FOIS Maria Assunta, nata a Roccagorga il 20.4.1965, il divieto di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento e la sospensione dell'efficacia di quelli posseduti e la sospensione dell'accesso al mercato del credito per tutta la durata del piano.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Civitavecchia, 24.1.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti



TRIBUNALE CIVILE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

* * *

**PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I**

COMMA L. 3/2012

CON

ISTANZA DI OMOLOGA

* * *

Debitore istante: signora FOIS MARIA ASSUNTA

Gestore Crisi: Dott.ssa Alessandra Morbidelli

PREMESSO

- che in data 12 ottobre 2021, la Sig.ra Fois Maria Assunta (nata a Roccagorga il 20 aprile 1965, codice fiscale FSOMSS65D60H413M) e residente in Ladispoli alla via dei Quattro Venti, n. 15/b presentava, per tramite dell'Av. Giorgio Adolfo Leone (codice fiscale LNEGGD74C29F205S) con studio in Roma, Viale Angelico, n. 97, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Civitavecchia, la richiesta di avvio della procedura di composizione del Sovraindebitamento (all. 1) nella quale, dichiarando di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della legge 3/2012 e di volersi avvalere di una delle procedure di cui alla citata legge, chiedeva all'Organismo di avviare la procedura

elencando i debiti, i redditi, i cespiti attivi e le spese mensili necessarie;

- che l'ODCEC di Civitavecchia nominava la dott.ssa Alessandra Morbidelli quale Gestore del Sovraindebitamento della signora Fois Maria Assunta;

- che, in presenza di sovra indebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, Legge 3/2012, è stata predisposta la presente proposta di Piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato Gestore.

Di seguito è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza della dott.ssa Alessandra Morbidelli.

1 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge 3/2012 e successive modifiche in quanto la proponente signora Fois Maria Assunta:

- si trova in uno stato di sovra indebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge ossia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente secondo le scadenze pattuite e dovute;

- non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- non ha mai utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. 3/2012;
- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca e cessazione del Piano del Consumatore.

3- CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'art. 6 Legge 3/2012 recita *“Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7 comma 1 ed avente il contenuto di cui all'art. 8. Ai fini del presente capo si intende: a) per sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; b) per consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.*

Nel caso di specie si ritiene vi sia una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio della signora Fois e che la stessa possa essere considerata come consumatore.

SOVRAINDEBITAMENTO

Come si evince dalla lettura dell'istanza della signora Fois e dall'esame della documentazione prodotta, la proponente si trova in un incolpevole squilibrio economico tra l'obbligazione assunta ed il proprio patrimonio.

Fra l'altro, come detto e come esposto nell'istanza per la nomina del Gestore della Crisi, la signora Fois risulta avere un'unica obbligazione costituita dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro Spa nell'anno 2009, per il completamento di un fabbricato di sua proprietà, costituente prima casa e abitazione familiare della signora Fois e della sua famiglia.

Detto mutuo risulta cointestato con il marito signor Di Battista Attilio nato a Civitavecchia il 26 settembre 1971.

Esaminando l'elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento della preponente e dei suoi due figli, le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare della signora Fois, composto dalla signora Fois, dal marito Di Battista Attilio (cfr. certificato di matrimonio allegato) e dai figli Di Battista Laura nata a Roma il 10 agosto 2001 e Di Battista Simone Luigi nato a Roma l'11 ottobre 1998, ammontano a circa euro 1.500,00 mensili.

La signora Fois risulta essere casalinga mentre le entrate annuo del marito signor Di Battista Attilio che interviene nella presente procedura quale

garante del pagamento delle rate di cui alla Proposta del Piano del Consumatore come di seguito specificata ammontano ad euro 3.000,00 mensili così come risultanti dalla Certificazione Unica Redditi 2020.

QUALIFICA DI CONSUMATORE

A norma del richiamato art. 6 Legge 3/2012, è definito consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La Sig.ra Fois, casalinga, può tranquillamente essere considerata consumatore visto che il debito è stato contratto quale persona fisica per scopi estranei alla sua attività (in ogni caso non imprenditoriale); si versa, quindi, a parere dello scrivente, nella c.d. fattispecie relativa a "debitore civile sovra indebitato" visto che la proponente non è soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 e successive.

MERITEVOLEZZA E ACCESSO A PRECEDENTI PROCEDURE

Il Legislatore, nell'emanazione della L. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare il requisito della c.d. meritevolezza (a cui nel passato si faceva riferimento per l'ammissione alla procedure di concordato preventivo).

Tanto è dato comprendere dalla circostanza, indicata espressamente dalla legge, la quale richiede che il debitore in stato di crisi non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di risoluzione della crisi per risolvere la propria situazione di insolvenza. Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore c.d. "civile" possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi e facendo poi ricorso allo strumento di

composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Quindi per valutare la sussistenza del requisito della meritevolezza occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento.

Nel caso che ci occupa, si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza.

Preliminarmente è opportuno rilevare che la signora Fois ed il marito signor Di Battista Attilio di professione imprenditore edile, a causa della pandemia da Covid 19 che ha travolto l'economia mondiale, ha perso, a seguito del fallimento di due società di cui era creditore, una considerevole somma e, a causa delle restrizioni imposte dal Governo con il lock-down, è stato costretto ad interrompere la propria attività per un lungo periodo.

Al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, avvenuta nell'anno 2009, con la Banca Nazionale del Lavoro fra l'altro ad un tasso di interesse pari al 5,9% annuo, la signora Fois ed il marito signor Di Battista erano assolutamente in grado di provvedere regolarmente al pagamento delle rate di cui al piano di ammortamento.

Successivamente, nell'anno 2017, in considerazione del notevole decremento dei tassi di interesse sui mutui, veniva, in accordo con la Banca, rinegoziato il tasso di interesse del contratto di mutuo e la rata passava da euro 1.575,65 mensili ad euro 1.331,14 mensili.

Le difficoltà economiche nell'adempimento circa il pagamento delle rate di mutuo sono iniziate, come detto, a seguito della crisi economica dovuta al Covid che, ha ridotto le entrate del marito, cointestatario del mutuo, per i motivi sopra descritti.

Oggi, però, la situazione è cambiata e grazie ai numerosi bonus introdotti dal Governo nelle ristrutturazioni immobiliari, il signor Di Battista Attilio, cointestatario del contratto di mutuo, ha alcuni cantieri aperti ed è in grado di intervenire nella presente procedura a garanzia del pagamento delle rate di cui al Piano del Consumatore.

La proponente, oltre all'esposizione dovuta al mancato pagamento di alcune rate di mutuo poi girato dalla Banca a sofferenza per l'intero importo, **non ha altre esposizioni** e ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, come conferma la mancanza di protesti a suo carico e/o segnalazioni in Banca d'Italia e in CRIF (eccetto il mutuo).

ELENCO PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi, oggettivi e di meritevolezza previsti dalla Legge 3/2012, andiamo ad elencare l'esposizione debitoria così come risulta dalla documentazione fornita dalla signora Fois e dalle indagini effettuate dal Gestore:

1) Contratto di mutuo stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro Spa

Come detto, a seguito del mancato pagamento di alcune rate pari a circa euro 15.000 (quindicimila/00) la Banca Nazionale del Lavoro ha girato a sofferenza l'intera posizione e promosso procedura esecutiva sottoponendo a pignoramento l'immobile ipotecato, costituente prima casa e abitazione familiare della signora Fois, sito in Ladispoli via dei Quattro Venti, n. 15/b.

Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare è stato precisato il credito della Banca che ammonta a complessivi euro 236.086,56 (cfr. allegata

precisazione del credito del 23 settembre 2021 depositata nella procedura esecutiva immobiliare).

Pertanto la situazione debitoria complessiva, esclusi i compensi dovuti all'Organismo di Composizione della Crisi e del legale, viene riportata nella seguente tabella:

CREDITORE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Banca Nazionale del Lavoro Spa	Euro 236.086,56	

Il totale complessivo dell'esposizione debitoria è di euro 236.086,56.

ELENCO BENI ED ATTIVITA'

- Beni immobili: la signora Fois, come detto, è proprietaria di un immobile sito in Ladispoli, Via Quattro Venti, n. 15/b dove la medesima proponente vive con i suoi due figli e con il marito;
- Beni mobili registrati: la signora Fois è comproprietaria insieme al marito signor Di Battista Attilio di un'autovettura Hiunday Santa Fe targata CX 729 BZ immatricolata nell'anno 2005 di scarsissimo valore commerciale nonché comproprietaria insieme al figlio Di Battista Simone Luigi di un'autovettura Seat Ibiza tg. EN 055 FW immatricolata nell'anno 2012 con moltissimi chilometri e di scarso valore commerciale;
- Beni mobili, conti correnti, titoli e depositi bancari e/o postali: la signora Fois è proprietaria dei beni mobili che costituiscono l'arredo della casa di abitazione sita in Ladispoli, privi di particolare pregio e valore.

Inoltre la proponente risulta titolare dei seguenti rapporti bancari e postali:

Conto corrente presso Poste Italiane Spa e conto corrente presso Banca Nazionale del Lavoro.

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Ribadito che non risulta pendente alcun procedimento giudiziario a carico della preponente, né pignoramenti in corso (eccetto quello immobiliare promosso dalla Banca Nazionale del Lavoro Sp.a) e che non vi risultano atti impugnati da parte dei creditori, la signora Fois Maria Assunta, alla luce di quanto sopra, intende proporre il seguente "Piano del Consumatore" a norma degli artt. 9 e segg. della L. 3/2012.

Considerando che la signora Fois risulta casalinga e priva di reddito, interviene e sottoscrive quale garante della presente Proposta il marito signor Di Battista Attilio nato a Civitavecchia il 26 settembre 1971 che con il proprio reddito riesce a far fronte alle spese per il sostentamento familiare e al pagamento delle rate di cui alla Proposta. In particolare si ha una disponibilità per il pagamento del Piano di euro 1.311,59 mensili per 12 mensilità e propone di destinare tale somma soddisfacendo **integralmente** l'**UNICO** creditore Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in numero 180 rate mensili con decorrenza dall'omologa del Piano da euro 1.311,59, di tal che in 15 (quindici) anni la signora Fois, **COME ORIGINARIAMENTE CONCORDATO CON LA BANCA** (in quanto il mutuo rimodulato nel 2017 aveva fissata la scadenza dell'ultima rata al 28 febbraio 2037), avrà saldato il totale dovuto, così come cristallizzato ad oggi.

Per quanto riguarda le spese in prededuzione, relative al compenso dell'Organismo di Gestione della Crisi pari ad euro 3.939,98 e le spese del sottoscritto legale pari ad euro 4.784,00, e così per complessivi euro 8.723,98 comprensive di tutti gli oneri di legge, verranno, come da accordi presi con la preponente, a seguito dell'omologa del Piano.

La proponente, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare l'unico creditore avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano, come sopra proposto, appare la migliore alternativa che permetta all'unico creditore Banca Nazionale del Lavoro Spa di rientrare dell'intera somma mutuata e degli interessi pattuiti, e ciò NEI TERMINI CONCORDATI CON LA BANCA STESSA, assicurando quel giusto temperamento tra la ragione del creditore e quelle del debitore/consumatore in stato di crisi (tanto ne è che alla legge de qua è stato conferito il nome di legge "salva suicidi"). D'altronde, con l'eventuale omologazione del piano, si consentirebbe al creditore privilegiato, l'intera soddisfazione del proprio credito nei termini inizialmente concordati con lo stesso Istituto. Inoltre, come d'accordi intercorsi tra la signora Fois ed il marito e il Gestore ed il sottoscritto difensore che hanno acconsentito, garantiscono anche il pagamento di ogni spesa in prededuzione.

* * *

Tutto ciò premesso, la signora **FOIS MARIA ASSUNTA**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice Delegato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, ai sensi della L. 3/2012, Voglia:

- a) fissare immediatamente con decreto l'udienza per l'omologazione del piano del consumatore;
- b) stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del Decreto e la pubblicazione degli stessi;
- c) disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelare individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo anteriore sotto pena di nullità;
- d) disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente avanti il Tribunale di Civitavecchia, nrg. 16/2021 alla cui prossima udienza verranno fissate le date di vendita del compendio immobiliare pignorato di proprietà della signora Foïs;
- e) disporre per la proponente il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito), la sospensione dell'efficacia di quelli

eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

f) prevedere nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. ritenga opportuno adottare.

Oltre alla relazione particolareggiata del Professionista incaricato quale Gestore della Crisi:

1) provvedimento di nomina del Gestore;

2) ricerca presso Banche Dati Pubbliche (Agenzia Riscossione);

3) Visura Catastale Immobile;

4) Estratto Crif;

5) nota precisazione credito BNL;

6) Preventivo OCC sottoscritto;

7) Certificazione Unica Residenza e Stato di famiglia signora Fois;

8) Atto di pignoramento immobiliare Banca Nazionale del Lavoro;

9) Dichiarazione redditi garante sig. Di Battista Attilio con allegata ricevuta Agenzia Entrate;

10) certificato matrimonio Di Battista Attilio / Fois Maria Assunta;

12) certificato stato famiglia sig. Di Battista Attilio;

12) contratto di mutuo Banca Nazionale del Lavoro anno 2009;

13) documento sintesi e Piano ammortamento mutuo anno 2009;

14) rimodulazione contratto mutuo Banca Nazionale del Lavoro anno 2017 con piano ammortamento scadenza febbraio 2037;

15) relazione notarile ipotecaria su immobile;

16) Estratto conto corrente Banca Nazionale del Lavoro;

17) copia libretto atv. Hiunday SantaFe;

18) copia libretto atv. Seat Ibiza;

19) preventivo Avv. Leone.



20) procura alle liti Fois Maria Assunta;

21) procura alle liti Di Battista Attilio.

Si rimane a disposizione della S.V. per eventuali chiarimenti in merito alla
suestesa proposta e per l'integrazione della documentazione eventualmente
ritenuta necessaria.

Con osservanza

Civitavecchia, li 3 gennaio 2022

Maria Assunta Fois

(Avv. Giorgio Adolfo Leone)


Sottoscrive la presente Proposta di Piano del Consumatore a garanzia
dell'adempimento delle rate anche il signor Di Battista Attilio, marito della
proponente

Attilio Di Battista



Anche per autentica

(Avv. Giorgio Adolfo Leone)

